

REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1987****che sospende i dazi doganali applicati negli scambi tra la Spagna e la Comunità
nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/87 del Consiglio⁽¹⁾ ha previsto che in Spagna si applichino prezzi comuni nel settore delle carni bovine; che il recente andamento della produzione e del mercato dei prodotti di tale settore rende auspicabile una certa liberalizzazione degli scambi al suo interno e ha indotto la Spagna a presentare una domanda in tal senso; che è pertanto opportuno prevedere la sospensione, nella misura del 50 %, dei dazi doganali applicabili a questi prodotti; che, in attesa di un riesame della situazione del mercato e dell'eventuale adozione di nuove misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽³⁾, è opportuno limitare la sospensione in questione al primo semestre del 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 30 giugno 1988 i dazi doganali risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1 dell'atto di adesione e applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 sono sospesi nella misura del 50 % a partire dal 1° gennaio 1988.

2. Entro il 30 giugno 1988 la Commissione procederà ad un riesame della situazione dei mercati spagnolo e comunitario in vista dell'eventuale adozione di idonee misure secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.